

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1826

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei Deputati LA MALFA e REALE ORONZO

Presentata il 12 dicembre 1959

**Inchiesta parlamentare sulla R. A. I.
e sui servizi di radioaudizioni, televisione e telediffusione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fin dall'inizio della prima legislatura della Repubblica il problema dei servizi radio-televisivi ha richiamato, sotto i più vari profili, l'attenzione dei parlamentari, della stampa, degli utenti, dei cittadini in genere.

Il regime di concessione esclusiva ad una società a struttura privatistica, ma di proprietà statale, che, sulla base dell'articolo 168 del Codice postale del 1936, è stato ed è il regime che ha regolato questi servizi; il fatto che questo ordinamento sia stato creato in periodo fascista; la natura, quant'altre mai delicata in uno Stato democratico, della informazione e documentazione diffusa a mezzo della radio e della televisione; l'oneroso sistema dei canoni di abbonamento, erano tutti argomenti che non potevano non interessare a fondo il Parlamento della Repubblica e la nuova democrazia italiana.

L'interesse obiettivo per una materia così importante, che una giovane democrazia avrebbe dovuto pacatamente esaminare, è stato acuito ed esasperato con il passare del tempo, da continui e ripetuti episodi di informazioni non inquadrabili nella nuova situazione politica e costituzionale, di atteggiamenti o superati o contraddittori, di prese di posizione unilaterali che hanno dato luogo a numerose proteste, provenienti da varie parti, che si può dire puntualmente sono riecheggiate ogni anno nel corso della discussione

sui bilanci del Ministero delle poste e telecomunicazioni. Se si scorrono gli atti parlamentari della Camera e del Senato, e si esaminano attentamente le proteste e le denunce di carenze che da ogni parte politica sono sistematicamente pervenute, si ricava una duplice grave impressione: quella di una struttura fatta di esperienze diverse e, talvolta, opposte, che non riesce ad armonizzarsi con i compiti e i bisogni di una giovane democrazia, quella della impossibilità su tale contraddittoria base strutturale, di esercitare un reale controllo parlamentare e di opinione pubblica.

I numerosi interventi in sede di discussione dei bilanci e le interrogazioni ed interpellanze presentate su particolari episodi, non hanno mai permesso al Parlamento della Repubblica di guardare in modo organico e approfondito alla reale struttura e conformazione dell'Azienda, all'organizzazione dei suoi servizi, alle qualità e caratteristiche del suo personale, a tutto quello cioè che va guardato, quando si voglia rendere l'organo del tutto idoneo alla funzione delicata che assolve. L'ordinamento attuale della radio-televisione è fondato sui seguenti testi legislativi: il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, recante norme in materia di vigilanza e controllo sulle radio-diffusioni circolari; la legge 23 agosto 1949, n. 681, concernente la Commissione parla-

mentare di vigilanza sulle radiodiffusioni; e il decreto del Presidente della Repubblica, di approvazione della concessione alla R. A. I. del servizio di radioaudizione e televisione circolare. Nessuno di questi provvedimenti è stato oggetto di vera discussione parlamentare; anche la legge sulla Commissione parlamentare di vigilanza del 23 agosto 1949 fu oggetto di una brevissima disamina in Commissione I (Affari interni) convocata in sede legislativa e, dopo due brevi critiche degli onorevoli Laconi ed Almirante, rapidamente approvata. Si può dire, quindi, che mai il Parlamento italiano ha discusso *ex professo* di questo problema così delicato ed importante.

Ma, a parte le ragioni più propriamente politiche, che sussistono e che sono evidentemente di grande peso, non sembra più possibile che il Parlamento ignori o si mantenga estraneo ad un riordinamento strutturale della R. A. I., quando questo è reso necessario dalla entrata in vigore della legge istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali. In base al 2° comma dell'articolo 2 di questa legge (22 dicembre 1956, n. 1589) al Ministero delle partecipazioni « sono devoluti tutti i compiti e le attribuzioni che, secondo le disposizioni vigenti, spettano al Consiglio dei ministri, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o ai singoli Ministeri relativamente all'I. R. I., all'E. N. I. e a tutte le imprese con partecipazione statale diretta o indiretta ».

È vero che a questa devoluzione di compiti si deve provvedere con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; ma se in merito alla R. A. I. non si è ancora provveduto a due anni dalla entrata in vigore della legge, ciò è dovuto al regime particolarissimo e complesso della R. A. I. risultante dai combinati disposti del decreto del 1947, del decreto sulla concessione del 1952, e della legge del 1949 sulla Commissione di vigilanza.

Questo regime si incentra sulla vigilanza negli impianti tecnici spettante al ministro delle poste e telecomunicazioni, sui poteri del Consiglio dei ministri nella nomina delle cariche direttive, sui poteri, reali o fittizi, del « Comitato per le direttive di massima culturali, artistiche, educative, ecc., dei programmi

di radiodiffusione circolari » installato presso il Ministero delle poste, ma non nominato dal titolare di questo dicastero, e sui poteri dimostratisi del tutto illusori della Commissione parlamentare di vigilanza sulle radioaudizioni.

Si direbbe che il legislatore abbia avuto sempre coscienza delle peculiarità di questo particolare settore, che abbia sentito la impossibilità di regolarlo alla stregua di una qualsiasi concessione in esclusiva, ma che al tempo stesso abbia cercato, in modo contorto, di sfuggire alla questione di fondo, adottando rimedi e garanzie marginali e puramente formali.

Onorevoli colleghi, la presentazione all'inizio di questa legislatura di tre proposte di legge per il riordinamento della R. A. I., è una ulteriore prova di quanto il Parlamento italiano sia sensibile a questo problema.

Ma, da una parte la scarsa conoscenza dello stato di fatto in seno alla R. A. I. e dall'altra il ripetersi di episodi assai scottanti (l'ultimo dei quali è presente alla memoria di tutti) consigliano di proporre la nomina di una Commissione di inchiesta, che conduca una volta per tutte un'indagine approfondita, quale non si potrebbe chiedere di svolgere all'attuale benemerita Commissione di vigilanza. Questa ha condotto egregiamente il suo lavoro, anche se tra difficoltà e ostacoli di ogni genere, ma essa non ha tutti i poteri necessari ad esaminare la struttura interna dell'Ente, e tra i suoi compiti a carattere permanente non troverebbe posto quello di rilevare i dati per una riforma legislativa dell'Ente radiofonico. La Commissione d'inchiesta, invece, utilizzando pienamente l'esperienza acquisita dalla sua consorella in tutti questi anni, e appurati tutti gli elementi della attuale organizzazione radio-televisiva nazionale, dovrebbe presentare alla Camera i risultati organicamente illustrati della sua indagine, e fornire presupposti indispensabili per una discussione approfondita e serena di un nuovo provvedimento legislativo che dia finalmente alla Repubblica italiana un servizio radio-televisivo in tutto degno di una moderna democrazia.

TESTO DELLA PROPOSTA

ART. 1.

È disposta una inchiesta della Camera dei Deputati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 82 della Costituzione, sull'attività della R. A. I. e sulla materia dei servizi di radioaudizione, televisione e telediffusione circolari.

La Commissione d'inchiesta sarà composta di 21 Deputati, nominati dal Presidente della Camera in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. Essa eleggerà nel proprio seno l'Ufficio di Presidenza.

ART. 2.

La Commissione d'inchiesta ha il compito di esaminare quali siano i problemi di riordinamento strutturale della R. A. I., società dell'I. R. I., resi urgenti dall'entrata in vigore della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali, in relazione al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, e derivato dalla esigenza di organizzare i servizi radio-televisivi della Repubblica italiana in modo che essi siano improntati ad obiettività e imparzialità, siano ispirati ai principi democratici e siano mantenuti su un livello di dignità artistica e culturale. A questo fine la Commissione di inchiesta accerterà:

a) in qual modo concretamente funzioni ed esplichino i suoi compiti il Comitato istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

b) come, di fatto, e da chi sono elaborati e decisi i programmi radio-televisivi, con particolare riguardo a quelli di informazione politica;

c) in qual modo siano selezionati i dirigenti ed i collaboratori dei vari servizi artistici e culturali;

d) in base a quali criteri sia assunto il personale amministrativo, tecnico, e culturale con rapporto di impiego fisso.

ART. 3.

La Commissione presenterà alla Camera dei Deputati, entro otto mesi dall'inizio dei lavori, una relazione contenente tutti gli

elementi e i dati raccolti e formulerà proposte per il riordinamento della materia secondo i principî indicati nell'articolo 2.

ART. 4.

Le spese per il funzionamento della Commissione di inchiesta sono a carico del bilancio della Camera dei Deputati.